

# REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO (EN)

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 127 del Reg. Data 21.11.2011	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali.
------------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° Convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. BIVONA	Francesco	X	
2. ROMANO	Domenico	X	
3. POLITI	Sergio		X
4. PALAMITO	Angelo	X	
5. MAIDA	Vito	X	
6. MISSORICI	Santina	X	
7. LONGO	Giuseppe	X	
8. MELI	Giovanni G.	X	
9. NAPOLI	Vito		X
10. RASPANTE	Umberto L.		X
11. CARDACI	Vito L.	X	
12. ROMANO	Maria C.	X	
13. PARATORE	Federico		X
14. GRIFO'	Giuseppe	X	
15. PRICIPATO	Gaetano	X	
Assegnati n. 15	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri		Presenti n. 11
In carica n. 15			Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Signor Meli Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Cataldo La Ferrera La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori Principato, Romano D. - Paratore.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere ;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 21.11.2011

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali.

Introduce il punto il Presidente della Prima Commissione Cons. Romano D. il quale relaziona sul travagliato iter procedurale che ha interessato il punto posto all'ordine del giorno.

Il consigliere Romano D. ricorda che il punto è stato oggetto, per diverse motivazioni, di rinvii da parte del Consiglio Comunale. A questo riguardo, ricorda che già nel mese di maggio 2011, il responsabile dell'UTC, ing. Rocco Libiano, su input dell'amministrazione, ha presentato al Consiglio Comunale una proposta di approvazione del regolamento di cui in questione. A questo riguardo, infatti, la proposta allegata agli atti riporta il parere favorevole dell'ing. Rocco Libiano sul regolamento proposto dall'amministrazione, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A). successivamente il Consiglio Comunale decideva di rinviare il punto per essere oggetto di discussione in sede di commissione consiliare. La commissione consiliare sull'originaria proposta apportava delle rettifiche che venivano sottoposte al parere del responsabile del settore dell'UTC. Quest'ultimo in data 10 novembre 2011 con nota prot. n. 16205, si pronunciava sulle rettifiche apportate all'originaria proposta, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. B).

A questo punto il presidente della 1° Commissione permanente invita il Consiglio Comunale pronunciarsi nel merito.

Interviene il Cons. Bivona il quale ringrazia il Presidente della prima commissione permanente del Consiglio C.le, e contestualmente fa notare che la proposta del Regolamento iniziale come emendato dalla commissione non era inserita nel fascicolo. Questo costituisce una grave disattenzione dell'ufficio di presidenza che all'atto della convocazione non si è premurato e preoccupato di verificare la completezza del fascicolo. Il Consigliere, in ogni caso, manifesta parere favorevole agli emendamenti proposti dalla commissione e fa notare che sugli stessi il responsabile dell'UTC ha espresso parere favorevole sugli art. 3-4-5-16-19, mentre si è pronunciato in modo contrario sugli artt. 7-10-18, come si evince dalla nota prot. n. 16205 del 10 nov. 2011 allegata al presente verbale.

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale propone all'assemblea di approvare il regolamento come emendato dalla commissione consiliare permanente ed accogliere i pareri del responsabile del settore dell'UTC ing. Rocco Libiano. Più precisamente di fare propri il parere del responsabile dell'UTC e modificare il regolamento accogliendo i suggerimenti del responsabile del settore UTC.

A questo punto in seduta consiliare vengono modificati gli art. 7-10-18 per adeguarli al parere del responsabile dell'UTC.

Vengono posti in votazione le suddette modifiche sul quale in Consiglio Comunale si pronuncia con il voto favorevole ad unanimità dei presenti.

Successivamente si procede all'individuazione dei siti ove dovranno essere collocati i chioschi.

Sono presenti 11 Consiglieri – assenti 4 (Paratore, Politi, Raspante e Napoli).

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Via G.F. Ingrassia              | Voti favorevoli unanimi |
| 2. Quartiere S. Ignazio            | Voti favorevoli unanimi |
| 3. Via Garibaldi (di fronte Posta) |                         |

Il cons. Bivona ritiene che l'area deve essere individuata.

Il Cons. Romano D.co manifesta parere contrario per evitare duplicazioni di attività e perché sono stati individuati altri siti alternativi.

Il Cons. Principato manifesta parere favorevole in quanto la zona presenta le caratteristiche fisiche idonee proprio per l'eccessivo traffico esistente nella zona.

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Voti favorevoli 6 – contrari 5 |
| 4. Villa comunale (fuori dalla stessa) | Voti favorevoli unanimi        |
| 5. Acquamara (parcheggio)              | Voti favorevoli unanimi        |
| 6. Largo Don Luigi Sturzo              | Voti favorevoli unanimi        |
| 7. Tre Vie Casa Albergo Anziani        | Voti favorevoli unanimi        |
| 8. Piano Arena                         | Voti favorevoli unanimi        |
| 9. Via Paolo Borsellino                | Voti favorevoli unanimi        |
| 10. Chiesa dei Cappuccini              | Voti favorevoli 5 – Contrari 6 |

Il Cons. Romano dichiara di essere favorevole all'installazione di chioschi nell'area di cui in questione in modo da consentire ai cittadini e agli esercenti di porre in essere un'attività. Quanto sopra è coerente alla decisione presa a maggioranza dalla Commissione.

Finita la votazione sui siti, il Presidente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione il regolamento, allegato C), con l'integrazione dei siti ove dovranno essere collocati i chioschi.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta allegata al presente verbale;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'ente;

Vista la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni;

con voti unanimi dei presenti.

## **DELIBERA**

Di approvare, il regolamento per l'installazione dei chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali che viene allegata al presente atto, sotto la lettera C) per costituire parte integrante e sostanziale.

Di individuare le aree dove dovranno essere realizzati i chioschi, come specificati in premessa.

Successivamente il cons. Romano D. chiede il prelievo del punto 14.

La proposta del Cons. Romano, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.



Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali.

Premesso:

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali nel centro abitato del ns. Comune, giusta direttiva del Sindaco n° 8591 di Prot. del 30/05/2011;

che in tal senso, interpellato questo Settore Tecnico Gestionale, è stato predisposto l'allegato schema di regolamento;

che l'Amministrazione ha individuato n° 3 aree di proprietà di questo Comune in cui si prevede possono essere installati i chioschi; la prima ubicata lungo la via G.F. Ingrassia destinata a "parcheggio" dal vigente PRG, la seconda ubicata lungo la via Garibaldi destinata a "zona F3a" (verde pubblico attrezzato) e la terza ubicata lungo la via Borsellino destinata a "parcheggio" dal vigente PRG;

Visti gli allegati A, B e C, relativi allo schema di regolamento in oggetto, elaborato in conformità alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

a) Di approvare l'allegato regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali nel centro abitato del Comune di Regalbuto, con i seguenti allegati:

- 1) allegato "A" (localizzazione siti dei chioschi);
- 2) allegato "B" (convenzione tipo);
- 3) allegato "C" (prescrizioni tecniche).

b) Di riservarsi di disporre la variazione urbanistica delle aree di sedime dei chioschi da installare (con procedura semplificata) non appena perverranno le istanze degli interessati.



COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA

Regolamento per l'installazione  
di chioschi adibiti alle attività  
commerciali e/o artigianali.

IL SINDACO

*Getto*




**COMUNE DI REGALBUTO**

PROVINCIA DI ENNA


**Regolamento per l'installazione  
di chioschi adibiti alle attività  
commerciali e/o artigianali.**

**ALLEGATO "A"**

**LOCALIZZAZIONE SITI DEI CHIOSCHI**







Militaria Comitate

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C21

C22

C23


C24

C25

C26

C27

C28





**COMUNE DI REGALBUTO**

PROVINCIA DI ENNA

**Regolamento per l'installazione  
di chioschi adibiti alle attività  
commerciali e/o artigianali.**

**ALLEGATO "B"**

**CONVENZIONE TIPO**

**IL SINDACO**

#### **Art. 1 Definizione di chiosco**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico.

#### **Art. 2 Finalità**

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

#### **Art. 3 Localizzazione**

La localizzazione dei chioschi, stabilita dall'Amministrazione, è rilevabile nell'elaborato planimetrico di cui all'allegato "A";

#### **Art. 4 Affidamento a privati**

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l'uso temporaneo ed a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative o Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Regalbuto da almeno tre anni ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- b) in possesso della cittadinanza italiana;
- c) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- d) che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- e) che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- f) che non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g) che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- h) che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

#### **Art. 5 Criterio di affidamento**

La selezione del Concessionario, sarà affidata ad una commissione di esperti (almeno cinque unità) nominata con deliberazione di Giunta Comunale.

La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

- 1) Validità progetto da punti 1 a punti 3
- 2) Iscrizione alle liste di collocamento punti 2
- 3) Coniugato punti 2  
per ogni figlio minore punti 1 fino ad un massimo di punti 5
- 4) Residenza nel comune di Regalbuto

IL SINDACO

- a) da almeno cinque anni punti 3
  - b) superiore a cinque anni punti 5
- (Per le associazioni, cooperative e fondazioni i punti a) e b) vanno riferiti al legale rappresentante).
- 5) Soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46% punti 2

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione a coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio del Comune di Regalbuto e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

#### **Art. 6 Convenzione**

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema di cui all'allegato "B".

#### **Art. 7 Durata - Incedibilità**

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 10 (dieci) con possibilità di rinnovo per altri dieci.

Scaduto il termine della concessione è facoltà dell'Ente valutare la necessità, qualora sussista l'interesse pubblico di adattare l'area occupata dal chiosco, previo sdensamentizzazione dell'area medesima a favore del concessionario.

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi.

#### **Art. 8 Corrispettivo**

Le tariffe annue di occupazione suolo saranno determinate dalla Commissione affidataria in base alla valutazione commerciale dell'area e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

#### **Art. 9 Permesso di costruire**

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi di Concessione Edilizia e di tutte le altre autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio della concessione edilizia.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

#### **Art. 10 Recesso unilaterale**

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno sei mesi prima.

#### **Art. 11 Consegna a fine contratto**

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

#### Art. 12 Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco o dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno incondizionato diritto di lamentarsi nel possesso legale e materiale del bene mediante il Comando dei VV.UU. ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

#### Art. 13 Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

#### Art. 14 Revoca - sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 C.p.

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
- e) quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- f) quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
- h) per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di tuceri o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative.

#### Art. 15 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

#### Art. 16 Ambito di applicazione

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) chioschi di interesse collettivo: informazione, promozione turistica, biglietteria, telefoni, rivendite di giornali e quotidiani e tutte le altre categorie merceologiche;
- b) chioschi a carattere commerciale privato: somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 17 Caratteristiche chioschi**

L'Ente ha fissato, riportandole nell' allegato "C", le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio.

Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale.

#### **Art. 18 Istanza per il permesso di costruire**

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione, della struttura e la concessione del suolo pubblico.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b) ragione sociale se trattasi di Società;
- c) tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione;
- d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Progetto in cinque copie sottoscritto dall'istante e da progetti sta abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
- 2) Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
- 3) Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### **Art. 19 Concessione del suolo pubblico**

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale da corrispondersi anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato dal competente settore Economico-Finanziario di questo Comune.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga del permesso di costruire/autorizzazione), dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di trenta giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.

E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato annuale del canone previsto gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nei termini di trenta giorni.

In caso di non ottemperanza interverrà il Comune con spese a carico del Concessionario.

#### **Art. 20 Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.

## COMUNE DI REGALBUTO

### Convenzione per l'affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede Comunale avanti a me dr. \_\_\_\_\_ Segretario Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, sono comparsi:

1. Il responsabile del Settore Tecnico \_\_\_\_\_, in rappresentanza e per conto del Comune di Regalbuto (c. f. ), nel cui interesse agisce; \_\_\_\_\_

2. il Sig. (c.f. ), nato a il e residente a \_\_\_\_\_

Via, n. ; \_\_\_\_\_

I quali: \_\_\_\_\_

#### Premesso:

che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente; \_\_\_\_\_

che l'uso eccezionale del Demanio comunale è previsto dal ; \_\_\_\_\_

Visto il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche; \_\_\_\_\_

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n del con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale e precisamente per la vendita di (o ad attività di servizi per l'esercizio di \_\_\_\_\_

Visto il certificato relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e ss.mm.ii.

Convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 Regolamento

Entrambe le parti presa visione e letto attentamente il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente. \_\_\_\_\_

Copia del regolamento è acclusa alla presente convenzione. \_\_\_\_\_

#### Art. 2 Precisa individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in e risulta essere di complessivi mq con dimensione in pianta di m x m . \_\_\_\_\_

#### Art. 3 Le modalità di utilizzazione del bene - obblighi derivanti dalla concessione

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività: \_\_\_\_\_

- concessione edilizia autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge. \_\_\_\_\_

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi: \_\_\_\_\_

a) impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dal servizio tecnico comunale, ove richiesto; \_\_\_\_\_

b) obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del Comune; \_\_\_\_\_

c) divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelli riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune; \_\_\_\_\_

d) di attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dal rilascio della concessione edilizia; \_\_\_\_\_

e) ultimare le opere entro 8 (otto) mesi dal rilascio della concessione edilizia. \_\_\_\_\_

#### Art. 4 Canone

Il canone concessionario ammonta ad € \_\_\_\_\_ e va corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 del mese di inizio dell'attività di ciascun anno per il tramite del competente settore Economico-Finanziario di questo Comune. Il canone si aggiornerà annualmente dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente. \_\_\_\_\_

#### Art. 5 Durata

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo per altri dieci anni. \_\_\_\_\_

#### Art. 6 Divieto di sublocazione

Il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione, né può cedere ad altri la concessione di che trattasi, pena la revoca della stessa. \_\_\_\_\_

#### Art. 7 Oneri

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacci idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua ed energia elettrica. \_\_\_\_\_

#### Art. 8 Scadenza convenzione - risoluzione

Allo scadere della convenzione o nel caso di risoluzione anticipata l'area oggetto della presente convenzione ritornerà nella piena disponibilità del Comune. \_\_\_\_\_

**Art. 9 Polizze assicurative**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario stipulerà a beneficio del Comune una fidejussione assicurativa o bancaria per un importo di Euro 2.000 per l'intera durata della concessione.

La polizza deve prevedere espressamente la possibilità dell'esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune.

**Art. 10 Controversie**

Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente convenzione le parti se ne danno comunicazione per una eventuale conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo cause di revoca indicate nel regolamento.

**Art. 11 Domicilio legale**

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il concessionario elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_, e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

**Art. 12 Rinvio al regolamento**

Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme del regolamento richiamato

**Art. 13 Registrazione**

Le spese di rogito e quelle di registrazione della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI REGALBUTO**

PROVINCIA DI ENNA

**Regolamento per l'installazione  
di chioschi adibiti alle attività  
commerciali e/o artigianali.**

**ALLEGATO "C"**

**PRESCRIZIONI TECNICHE**

*Galbuto*

## **Premessa**

Le indicazioni di questo allegato forniscono, essenzialmente, le soluzioni formali che il Comune di Regalbuto ha adottato per i chioschi da installare sul proprio territorio comunale, integrate da disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo.

## **Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco.**

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inscrivere correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per ogni particolare ambito urbano, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal Regolamento.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concerne la soluzione formale, dimensioni, materiali o coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

## **Qualità del manufatto**

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti o altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di permesso di costruire, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

## **Indicazioni generali**

- 1) l'installazione del chiosco dovrà essere eseguita in conformità alle normative vigenti, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio;
- 2) la realizzazione del chiosco non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dall'Amministrazione Comunale;
- 3) al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di tali manufatti nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all'utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono.
- 4) la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;

- 5) la superficie coperta non dovrà essere superiore a 14 mq. (escluso bagno e antibagno ad uso del personale che dovrà avere superficie di mq. 3,5) e l'altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, non dovrà superare i ml. 4,00;
- 6) devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio colorato tinta legno;
- 7) la massima sporgenza dell'oggetto del tetto è di ml. 0,50, misurati dalla superficie esterna del manufatto.
- 8) l'oggetto del tetto, se prescote, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubi/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;
- 9) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;  
le tende da sole, retrattili, preferibilmente di colore dominante bianco canapa, dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe;
- 10) non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema;
- 11) sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
- 12) nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20cm dalla sagoma e eventuali oggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;
- 13) gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno del chiosco;
- 14) è consentito l' inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;
- 15) il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8;
- 16) il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.



# COMUNE DI REGALBUTO

(Prov. di Enna)

Prot. n. 8581

Regalbuto, 30 MAG. 2011

ALL. N. 1

**OGGETTO:** direttiva per la redazione di una proposta di delibera di C.C. per l'approvazione di un regolamento per l'installazione di chioschi.

al sig. Responsabile del Settore Tecnico Gestionale

dott. ing. LIBIANO Rocco

SEDE

Con la presente si impartisce la direttiva di predisporre, entro oggi, una proposta di delibera di C.C. per l'approvazione dell'allegato regolamento per l'installazione di chioschi adibiti ad attività commerciali e/o artigianali.

Regalbuto, **30 MAG. 2011**

IL SINDACO  
dott. PUNZI Gaetano



# COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA


Allegato alla Delibera

n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

SERVIZIO URBANISTICA

Responsabile del Procedimento  
(geom. Vito Giuggeri)



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali.

### PARERI

Art. 53, comma 1°, L. 8.06.90, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1° della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

1. In ordine alla regolarità tecnica, visto si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Regalbuto lì 30-5-2011

Responsabile del Servizio Urbanistica  
(geom. Vito Giuggeri)



l'incaricato di Funzioni Utiligenziali  
(Dott. Ing. Rocco Libiano)

2. In ordine alla regolarità contabile, visto si esprime parere: .....

Regalbuto lì .....

Il Ragioniere Capo

ALLEGATO B)




# COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE TECNICO GESTIONALE  
"Servizio Urbanistica"

Prot. n° 16205

**OGGETTO:** Regolamento per l'installazione dei chioschi adibiti ad attività commerciali o artigianali.



§§§

Al	Consigliere Comunale Domenico Romano
e p.c. Al	Presidente del Consiglio
Al	Ass.re all'Urbanistica
	Sede

In riferimento all'odierna richiesta telefonica del Presidente del C.C. ed alla Sua nota n° 16205 di Prot. del 27/10/2011 (che si allega in copia sotto il n° 1), pervenuta in fotocopia oggi unitamente alla fotocopia dell'emendato "Regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali" (allegato n° 2), per l'acquisizione del parere di rito in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, si esprime quanto segue:

- a) Modifica all'art. 3 (Localizzazione).  
Si esprime parere favorevole.
- b) Modifica all'art. 4 (Affidamento ai privati).  
Si esprime parere favorevole.
- c) Modifica all'art. 5 (Criterio di affidamento).  
Si esprime parere favorevole.
- d) Modifica all'art. 7 (Durata - Incedibilità).  
Si esprime parere contrario in quanto con la modifica proposta non si avrebbe certezza del possesso dei requisiti d'ordine generale del cessionario ed in quanto lo stesso eviterebbe di essere assoggettato alla procedura di selezione a differenza di chi vi partecipa.
- e) Modifica all'art. 10 (Recesso unilaterale).  
Si esprime parere contrario in quanto viene preclusa la possibilità al Comune di revocare per giustificati motivi di interesse pubblico la concessione.
- f) Modifica all'art. 16 (Ambito di applicazione).  
Si esprime parere favorevole.
- g) Modifica all'art. 18 (Istanza per il permesso di costruire).  
Si esprime parere contrario in quanto l'imposizione del bollo nella domanda è dovuta per legge.
- h) Modifica all'art. 19 (Concessione del suolo pubblico).  
Si esprime parere favorevole.

Si conclude allegando copia della documentazione odiernamente pervenuta (timbrata e siglata in ogni pagina) e rispetto a cui quest'ufficio ha espresso i superiori pareri e cioè:

- 1) nota del consigliere C/le Domenico Romano n° 16205 di Prot. del 27/10/2011;
- 2) regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali, modificato (con evidenziato in color verde le parti oggetto di parere di regolarità tecnica).

Regalbuto, 10 Novembre 2011

Il Dirigente del Settore Tecnico Gestionale  
(Dott. Ing. Rocco Liburdi)



prot. 16205 del 27/10/2014

ALLEGATO N° 1

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

Al Responsabile  
del SETTORE TECNICO GESTIONALE  
SEDE

ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA


**Oggetto:** regolamento per l'installazione dei chioschi adibiti ad attività commerciali/o artigianali

Il sottoscritto consigliere Romano Domenico nella qualità di Presidente della prima commissione al fine di acquisire propedeuticamente il dovuto parere in ordine alla regolarità tecnica relativa all'argomento in oggetto descritto con la presente trasmette il regolamento emendato.

Con la presente s'invita il Presidente del consiglio ad inserire l'argomento nel prima seduta utile con preghiera all'assessore al ramo di essere presente alla trattazione per eventuali ,opportuni e fattivi contributi

*Romano Domenico*

PAG. 1 di 1





**COMUNE DI REGALBUTO**

PROVINCIA DI ENNA

## Regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali e/o artigianali.

### Art. 1 Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico.

### Art. 2 Finalità

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

### Art. 3 Localizzazione

La localizzazione dei chioschi, stabilita dal consiglio comunale è rilevabile nell'elaborato planimetrico di cui all'allegato "A";

### Art. 4 Affidamento a privati

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l'uso temporaneo ed a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.



Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Regalbuto (C.A. n. 10/2014) ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- b) in possesso della cittadinanza italiana;
- c) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- d) che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- e) che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- f) che non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g) che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- h) che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

#### Art. 5 Criterio di affidamento

La selezione del Concessionario, sarà affidata ad una commissione composta dal sindaco, dal presidente della giunta municipale, dal responsabile del settore commerciale e dal segretario comunale.

La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

- 1) Validità progetto da punti 1 a punti 3 da cassare)
- 2) Iscrizione alle liste di collocamento punti 2
- 3) Coniugato punti 2  
per ogni figlio minore punti 1 fino ad un massimo di punti 5
- 4) Residenza nel comune di Regalbuto
  - a) da almeno cinque anni punti 3
  - b) superiore a cinque anni punti 5(Per le associazioni, cooperative e fondazioni i punti a) e b) vanno riferiti al legale rappresentante).
- 5) Soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46% punti 2

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione a coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio del Comune di Regalbuto e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

#### Art. 6 Convenzione

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema di cui all'allegato "B".

#### Art. 7 Durata - Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 20 anni con possibilità di rinnovo.

Scaduto il termine della concessione è facoltà dell'Ente valutare la necessità, qualora sussista l'interesse pubblico di alienare l'area occupata dal chiosco, previo sdemanzializzazione dell'area medesima a favore del concessionario.



La concessione o la locazione ~~avrà durata di 20 (venti) anni e sarà rinnovata alla scadenza di parte dell'area~~  
~~ordinata.~~

#### Art. 8 Corrispettivo

Le tariffe annue di occupazione suolo saranno determinate dalla Commissione affidataria in base alla valutazione commerciale dell'area e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

#### Art. 9 Permesso di costruire

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi di Concessione Edilizia e di tutte le altre autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio della concessione edilizia.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

#### Art. 10 Recesso unilaterale

~~Se il concessionario, in nome di pubblico interesse, il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo obbligo di notificare al concessionario il recesso in forma di motivata giustificazione.~~

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi, da cessare.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno sei mesi prima.

#### Art. 11 Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

#### Art. 12 Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene mediante il Comando dei VV.UU. ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

#### Art. 13 Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

#### Art. 14 Revoca - sanzioni



Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 C.p.

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
- quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
- per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative.

#### Art. 15 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

#### Art. 16 Ambito di applicazione

Sono individuate due categorie di chioschi:

- chioschi di interesse collettivo: informazione, promozione turistica, biglietteria, telefoni, rivendito di giornali e quotidiani e tutte le altre categorie merceologiche;
- chioschi a carattere commerciale privato (somministrazione di alimenti e bevande di consumo).

#### Art. 17 Caratteristiche chioschi

L'Ente ha fissato, riportandole nell'allegato "C", le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio.

Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale.

#### Art. 18 Istanza per il permesso di costruire

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda (in ~~buona~~ ~~forma~~ ~~documentata~~) con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- ragione sociale se trattasi di Società;
- tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione;
- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.



Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto in cinque copie sottoscritto dall'istante e da progettisti abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
- 2) Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
- Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### Art. 19 Concessione del suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale da corrispondersi anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato dal competente settore Economico-Finanziario di questo Comune.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga del permesso di costruire/autorizzazione), dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di ~~sessanta~~ quarantacinque giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.

E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato annuale del canone previsto gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nei termini di trenta giorni.

In caso di non ottemperanza interverrà il Comune con spese a carico del Concessionario.

#### Art. 20 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Meli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Cataldo La Ferrara

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Francesco Bivona

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo comune giorno 29.01.2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;

Dalla Residenza comunale, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....

---

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29.01.2012 al 12.02.2012, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO**

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Dacorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**